

TI_GERICHTE 11.2014.71 vom 29. September 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-09-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2014.71

FR: TI_GERICHTE 11.2014.71 du 29 septembre 2016

IT: TI_GERICHTE 11.2014.71 del 29 settembre 2016

Erwägungen

E. 2

Il Pretore aggiunto ha ritenuto l'azione di rettifica dello stato civile come promossa dal figlio Ma_____ rappresentato dalla madre. L'appello in rassegna però è presentato da L_____ G_____ a proprio nome. Ci si può domandare di conseguenza se essa sia legittimata ad agire. Ora, un'azione di rettifica di dati relativi allo stato civile può essere intentata da chiunque renda verosimile un interesse alla completezza e alla correttezza delle iscrizioni (DTF 135 III 391 consid. 3). Tale interesse sussiste anche nel caso in cui l'istante postuli la correzione di un'iscrizione che si fonda su indicazioni erronee da lui medesimo rilasciate all'ufficiale dello stato civile (loc. cit., consid. 3.3.3). Trattandosi di richiedenti l'asilo che al momento dell'entrata in Svizzera forniscono informazioni inveritiere sul nome e la data di nascita e che successivamente chiedono la rettificazione di tali dati sulla base all'art. 42 CC, la relativa domanda non costituisce un abuso di diritto, giacché l'interesse pubblico non è quello di mantenere iscrizioni sbagliate (loc. cit., consid. 3.4.2). In concreto L_____ G_____, che in Italia è titolare di un permesso di soggiorno, può dunque reputarsi abilitata a postulare la rettifica dell'atto di nascita riguardante il figlio, rilasciato dalle autorità svizzere a nome di Ma_____ B_____.

E. 3

All'appello L_____ G_____ acclude copia di un certificato di nascita rilasciato dall'autorità eritrea, sul quale non compaiono più tuttavia il nome della madre né quello di T_____, che secondo l'appellante è il secondo marito della madre. A prescindere dalla sua dubbia ricevibilità (art. 317 cpv. 1 CPC), nondimeno, il documento è praticamente un duplicato di quello presentato in prima sede (doc. M). Per quanto si vedrà in appresso, esso non sussidia in ogni modo ai fini della causa.

E. 4

Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto, accertata la propria competenza per materia (a norma dell'art. 22 CPC) e l'applicabilità del diritto svizzero (conformemente all'art. 40 LDIP), ha giudicato influente che il 30 settembre 2013 le autorità svizzere abbiano rilasciato un permesso N per richiedenti l'asilo a nome di L_____ G_____ e del figlio Ma_____ G_____, la registrazione dei dati in quel frangente fondandosi sulle mere dichiarazioni della madre e non su documenti ufficiali dello stato d'origine. Ciò posto, il primo giudice ha constatato incongruenze sul cognome, sulla data e sul luogo di nascita, come pure sulla paternità e maternità della madre del bambino. A mente sua, neppure il certificato di nascita acquisito in pendenza di causa comprova le dichiarazioni dell'interessata, ma certifica – se mai – che il cognome di lei è T_____. Per di più, ha rilevato il Pretore aggiunto, l'interessata ha fornito versioni discordanti anche sul padre di Ma_____. Nelle condizioni descritte egli ha definito l'interessata non credibile e le

sue dichiarazioni non attendibili. Onde, in mancanza di prove sull'inesattezza dell'iscrizione negli atti dello stato civile, il rigetto dell'istanza.

E. 5

L'appellante rievoca le proprie traversie personali e ribadisce l'esigenza di rettificare l'atto di nascita del figlio per metterne il cognome in consonanza con il proprio, che figura sul permesso di soggiorno in Italia, in modo da comprovare il nesso di maternità e farsi rilasciare in Italia un permesso anche per il figlio. Essa si duole che il Pretore aggiunto abbia considerato i dati anagrafici da lei dichiarati in concomitanza con la seconda richiesta di asilo in Svizzera come frutto delle sue sole dichiarazioni, trascurando che anche i dati indicati al momento del suo primo arrivo in Svizzera erano frutto delle sue sole dichiarazioni. Salvo che – essa allega – la prima volta le dichiarazioni rilasciate erano inveritiere, come altri richiedenti l'asilo fanno per timore di essere rimandati in Italia. Precisato ciò, essa riafferma la correttezza dei dati forniti ora al Pretore aggiunto, i quali risultano a mente sua anche dal suo certificato di nascita, e dice di non capacitarsi di perché la Svizzera non li ritenga verosimili, tanto più che la sua vita sarà in Italia e che Ma_____ è suo figlio. Quanto al certificato di nascita prodotto davanti al Pretore aggiunto, in particolare, l'appellante spiega che il suo vero padre è quello indicato tra parentesi, mentre il primo nome è quello del secondo marito di sua madre e di chi ha chiesto il rilascio del documento, così come risulta – a suo dire – dal nuovo certificato accluso all'appello. Essa sottolinea poi le difficoltà di ottenere documenti dall'Eritrea, le autorità locali assimilando il suo comportamento a quello di un disertore. Relativamente alle incongruenze notate dal Pretore aggiunto, essa fa valere che, oltre allo sbaglio iniziale da lei sempre ammesso, gli altri sono semplici errori di scritturazione. I documenti agli atti avvalorerebbero quindi la sua tesi, sicché la decisione impugnata “ è troppo rigida e severa rispetto alle gravose conseguenze” che derivano a madre e figlio. In definitiva essa chiede di accogliere l'istanza di rettificazione e di modificare l'atto di nascita del figlio, indicando il cognome G_____ per entrambi .

E. 6

La rettificazione degli atti dello stato civile (art. 42 CC) è destinata a correggere iscrizioni inesatte fin dal momento in cui sono state eseguite, o per errore dell'ufficiale o perché questi è stato tenuto all'oscuro di fatti rilevanti (DTF 135 III 391 consid. 3 con riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2015.70 del 22 settembre 2015, consid. 1 con riferimenti). Chi chiede la rettifica deve recare la prova di quanto afferma. Ove l'ufficiale dello stato civile sia stato indotto in errore, le iscrizioni vanno emendate non appena ne sia dimostrata l'inesattezza (DTF 135 III 389 consid. 3.4). La prova da addurre dev'essere piena e non lasciare spazio al dubbio (sentenza del Tribunale federale 5A.10/2004 del 27 aprile 2004; v. anche sentenza 25 ottobre 2005 della seconda Camera civile dell' Obergericht del Canton Zurigo in: ZR 105/2006 pag. 260). La semplice verosimiglianza dell'inesattezza non basta, invece, per giustificare una rettifica (sentenza del Tribunale federale 5A_789/2013, del 30 gennaio 2014, consid. 3.1 pubblicato in: SJ 2014 I 204).

E. 7

Nella fattispecie risulta che l'appellante ha via via fornito nomi, date e luoghi di nascita, paternità e maternità diversi. Inizialmente essa si è presentata come L_____
B_____, nata a O_____ il 12 aprile 1988, figlia di D_____ B_____
e di Yoh_____ E_____ (verbale di audizione del 12 maggio 2011 al Centro di

registrazione e di procedura di Chiasso, nel fascicolo “richiami I”). In seguito ha dichiarato di essere L_____ B_____, nata il 12 aprile 1988, figlia di D_____ B_____ e di Yow_____ E_____ (notifica di nascita del 5 luglio 2011, nel fascicolo citato). Successivamente si è detta L_____ B_____, nata a E_____ il 12 aprile 1988 (certificato di domicilio del Comune di _____ del 12 luglio 2011, nel fascicolo citato). Più tardi, nell'ambito della seconda richiesta d'asilo, si è proposta come L_____ G_____, nata a O_____ l'11 dicembre 1988 (doc. D e E). Davanti al Pretore aggiunto ha prodotto poi documenti rilasciati da autorità italiane nei quali essa figura come L_____ G_____, nata a He_____ il 12 novembre 1988 (doc. B e C), oltre a un certificato di nascita emesso dall'autorità eritrea, con traduzione (doc. M e N), dal quale emerge che essa si chiama L_____ T_____, la madre N_____ B_____ D_____ e il padre T_____, che a mente sua sarebbe in realtà il secondo marito della madre (mentre tra parentesi figura il nome di G_____ Ha_____, che l'appellante afferma essere il suo padre biologico). All'appello L_____ G_____ acclude copia inoltre dello stesso certificato di nascita rilasciato dall'autorità eritrea, sul quale non compaiono più tuttavia il nome della madre né quello di T_____. Infine nella banca dati sulle impronte digitali AFIS, dell'Ufficio federale di polizia, essa è registrata come L_____ B_____é, nata il 12 aprile 1986.

E. 8

Si può convenire con l'appellante che talune discrepanze possano ricondursi a incomprensioni linguistiche, a variazioni fonetiche o a incongruenze di traduzione. Sta di fatto che la situazione rimane confusa e che l'errore nell'atto di nascita del figlio è lungi dall'essere dimostrato. Sarà anche vero che l'interessata ha dissimulato la propria identità al momento della prima richiesta d'asilo. Nulla comprova tuttavia che siano autentiche le generalità da essa dichiarate in occasione della seconda (deposizione del 17 giugno 2014). Che in Italia essa sia registrata con il cognome G_____ e benefici di un permesso di soggiorno con tale cognome non basta per dimostrare che il cognome dichiarato in Svizzera sia errato e quello indicato in Italia sia giusto. Né essa pretende di avere documentato la propria identità alle autorità italiane, tanto meno se si pensa che ha indicato loro di essere nata a He_____ il 12 novembre 1988, allorché secondo il certificato di nascita essa è nata a Gol_____ (Me_____) il 12 aprile 1988. Le sole dichiarazioni dell'interessata ancora non provano, pertanto, l'inesattezza del cognome B_____ nell'atto di nascita del figlio.

E. 9

Relativamente al certificato di nascita eritreo prodotto in prima sede (doc. M e N), esso sarebbe stato sicuramente atto a provare l'identità dell'istante. Da tale documento risulta tuttavia che il nome proprio dell'appellante è seguito dal patronimico T_____ e non dal cognome G_____. L'appellante sostiene che l'incongruenza è dovuta al fatto che T_____ è il secondo marito della madre e la persona che ha chiesto il rilascio del documento, mentre il suo vero padre è quello indicato tra parentesi (Ha_____ G_____). Ancora una volta però l'appellante pretende di essere creduta sulle sue sole affermazioni. È possibile che in Eritrea non esistano i cognomi nel senso europeo del termine e che ognuno erediti esclusivamente il nome del padre, eventualmente del nonno (<https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslander/afrika/eri/ERI-ber-easo-i.pdf>). Se non che, i n

concreto nemmeno a livello di verosimiglianza si può ritenere che Ha _____
G _____ sia il padre biologico dell'appellante e che questa abbia assunto il
patronimico di lui. Né soccorre la copia del certificato di nascita prodotta in questa sede,
trattandosi palesemente di una manomissione del certificato sottoposto al Pretore aggiunto,
dal quale sono state cancellate o sostituite indicazioni precedenti. In tali circostanze,
dandosi allegazioni e documenti contraddittori, una rettifica dei dati dello stato civile non
può entrare in linea di conto.

E. 10

Che la decisione impugnata possa sembrare soggettivamente all'interessata troppo rigorosa
e severa è comprensibile. La giurisprudenza però è chiara: per rettificare dati dello stato
civile non bastano elementi di attendibilità né, men che meno, le sole dichiarazioni del
richiedente. Occorrono prove univoche. Certificati che lasciano spazio al dubbio non
bastano e non giova manipolarli. Gli intralci e i disagi burocratici che l'appellante può
trovarsi ad affrontare in Italia non giustificano che si transiga sulla serietà delle prove
necessarie per modificare atti dello stato civile svizzeri. Ne segue che, privo di consistenza,
l'appello vede la sua sorte segnata.

E. 11

Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Considerate le particolarità del caso, la precaria situazione finanziaria dell'appellante e il
fatto ch'essa abbia agito senza l'ausilio di un legale si giustifica nondimeno di rinunciare a
ogni prelievo. Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio formulata in questa
sede.

E. 12

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), la decisione che riguarda una rettificazione di dati relativi allo stato
civile è impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (DTF
135 III 391 consid. 1). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza
impugnata è confermata. 2. Non si riscuotono spese. 3. La richiesta di gratuito patrocinio è
dichiarata senza oggetto. 4. Notificazione a: – L _____ G _____, nelle vie
edittali; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dello stato civile. Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d '
appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali
previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni
dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30
000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile
è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato,
entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale
federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.